

PESI E CONTRAPPESI NELLA GOVERNANCE FAMILIARE

Il difficile equilibrio tra la salvaguardia delle prerogative di autonomia e responsabilità gestionali della maggioranza e un'adeguata protezione dei diritti delle minoranze. Le soluzioni offerte dai Codici

di Gianmarco Di Stasio - Contributor WE

Nell'immaginare un sistema efficace di governance societaria, che si fondi sui principi di allineamento degli interessi, di prevenzione dei conflitti e di tempestività delle scelte, uno degli aspetti più delicati è trovare un equilibrio tra salvaguardia delle prerogative di autonomia e responsabilità gestionali della maggioranza e adeguata protezione dei diritti della minoranza.

In questo senso, è decisivo identificare e regolare le caratteristiche di un centro di interessi, costituito da uno o più soci sottoscrittori di una rilevante quota dell'investimento collettivo (la minoranza qualificata), che possa legittimamente ambire a essere non semplicemente spettatore ma bensì contropotere o motore di iniziative. Oggi la prassi professionale ha sviluppato soluzioni (nella forma di clausole statutarie) che consentono di attribuire determinati diritti, per esempio in materia di circolazione delle partecipazioni o di diritti di voto, subordinandone l'esercizio alla titolarità di un pacchetto minimo di azioni o di quote sociali. Facciamo un esempio: in occasione di un accordo successorio tra coeredi, il capitale dell'azienda di famiglia viene trasferito per una quota di maggioranza a uno dei figli dei fondatori, che ha accettato l'onore e l'onere di perseguire l'attività di impresa rinunciando a ricevere liquidità o altri beni significativi che invece sono stati attribuiti in maggiore misura ai propri fratelli, che manterranno una partecipazione di minoranza nell'azienda. In questo contesto, il nuovo socio di maggioranza vorrà poter prendere decisioni, come la nomina della maggioranza dell'organo amministrativo per poter gestire secondo le proprie idee l'azienda. Ai soci di minoranza premerà poter vigilare su quelle decisioni che possano incidere sulla loro posizione, sulla continuità aziendale e sulla possibilità di liquidare la propria partecipazione nello stesso momento ed alle stesse condizioni del socio di maggioranza. Un possibile equilibrio tra queste opposte esigenze potrà essere a volte trovato attribuendo diritti maggiorati solo a una minoranza che

nel tempo abbia deciso di mantenere la propria partecipazione in società al di sopra di una determinata soglia. Qualora invece uno o più soci di minoranza vendano porzioni di capitale si potrà considerare rotto il vincolo solidaristico tra soci e l'interesse del socio alla gestione della società a favore invece di un atteggiamento da puro investitore finanziario. Si pensi al caso in cui un socio scenda da una partecipazione del 30% al di sotto del 20%. Ecco, in tal caso, può essere ragionevole che esso perda la

IN PILLOLE

Il Consiglio notarile di Milano, con la massima n. 202 del 5 luglio 2022, analizza la possibilità di prevedere nello statuto sociale che un terzo acquirente possa entrare nella compagine di una società solo se effettua un investimento rilevante

possibilità di esercitare un voto decisivo di una certa delibera assembleare, che perda la prerogativa di essere rappresentato nell'organo amministrativo o di poter acquisire in prelazione o negare il proprio gradimento alla cessione di partecipazioni sociali da parte degli altri soci. La liceità di clausole di questo tipo è stata di recente oggetto di conferma e commento da parte del Consiglio notarile di Milano, con la massima n. 202 del 5 luglio 2022. I notai hanno analizzato anche la possibilità di prevedere nello statuto sociale che un terzo acquirente possa entrare nella compagine di una società solo se effettua un investimento tale da conseguire una partecipazione mi-

nima stabilita dai soci. In caso contrario, tale trasferimento risulterà inefficace. È evidente lo scopo di questa clausola: evitare un'eccessiva frammentazione del capitale sociale ed il rischio di minare l'omogeneità e la compattezza tra i soci. La si potrebbe chiamare la clausola del "dentro o fuori". Al socio uscente si impone una scelta di campo: dovrà scegliere tra restare in società o uscirne monetizzando. Dell'aspirante nuovo socio viene testata la motivazione a diventare un protagonista in società.

Per chi si occupa di governance societaria, si tratta di dinamiche di enorme rilevanza.

LEGGI



Successione: come superare il conflitto nelle imprese familiari
La simultaneità di impresa, famiglia e proprietà rende i family business unici, ma anche forieri di litigiosità e dissidi. Ecco come gestirli.

COME CAMBIA LA TASSA SUGLI EXTRA PROFITTI CON LA NUOVA LEGGE DI BILANCIO

Il contributo di solidarietà per il 2023 corregge e migliora quello stabilito nel 2022. In particolare escludendo nuove tipologie di piccole e microimprese energetiche e soprattutto rideterminando la base di calcolo dell'imposta

di Rosita Natta, partner, Energy & Natural Resources Industry - **Pirola Pennuto Zei & Associati**

La bozza di legge di Bilancio 2023, approvata dalla Camera dei Deputati il giorno 24 dicembre 2022, interviene in materia di extra profitti introducendo un nuovo contributo sugli extraprofitto per il 2023. Come per quello 2022, c'è una soglia che fa scattare per le imprese l'obbligo contributivo. Nello specifico, il "nuovo" contributo è dovuto solo nel caso in cui almeno il 75% dei ricavi del periodo d'imposta 2022 derivi dalle attività rientranti nell'ambito di applicazione; mentre per quanto riguarda il "vecchio", quest'ultimo deve essere versato solo nel caso in cui almeno il 75% del volume d'affari dell'anno 2021 sia riconducibile alle attività previste dalla legge. La ratio in entrambi i casi è quella di colpire solo chi svolge in modo del tutto prevalente una delle attività rientranti nell'ambito di applicazione. Quanto alle differenze esse riguardano prevalentemente la modalità di determinazione della base imponibile e l'aliquota, oltre che per la platea delle imprese tenute al versamento. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, il "nuovo" contributo di solidarietà esclude oltre alle categorie già fuori nel 2022 anche le piccole e microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice Ateco 47.30.00.

Nettamente diversa è invece la base imponibile. Il "vecchio" era determinato sull'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive (risultanti dalle Lipe) tra ottobre 2021 e aprile 2022, rispetto al periodo ottobre 2020/aprile 2022; il nuovo ha previsto che non concorrano alla determinazione dei totali delle operazioni attive e passive: le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci o quote sociali che intercorrono tra le imprese energetiche soggette allo specifico contributo e le operazioni attive non soggette ad Iva per carenza del requisito territoriale. La modifica della base imponibile presuppone che le imprese che abbiano versato tale contributo entro il 30 novembre 2022 lo ricalcolino e, se superiore a quanto

già versato, effettuino entro il 31 marzo 2023 un versamento integrativo; mentre se inferiore il maggiore importo possa essere utilizzato in compensazione.

Il "nuovo" contributo di solidarietà, invece, si calcola sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini Ires relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al primo gennaio 2023 (ovvero l'esercizio 2022), che ecceda per almeno il 10% la media dei redditi determinati ai fini Ires conse-

IN PILLOLE

Il "nuovo" contributo si calcola sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini Ires relativo all'esercizio 2022, che ecceda per almeno il 10% la media dei redditi conseguiti negli esercizi 2018-2021

guiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti al 2022 (ovvero gli esercizi 2018-2021).

Con riferimento alla base imponibile, il nuovo governo si allinea alle previsioni contenute nel Regolamento Ue 2022/1854, colpendo effettivamente gli extra profitti, a differenza del vecchio, che colpiva l'incremento di una sorta di valore aggiunto ai fini Iva, che non necessariamente si traduce in extraprofitto.

L'aliquota del nuovo contributo straordinario è pari al 50%, mentre quella del precedente contributo era stata aumentata fino al 25%, tuttavia l'ammontare del nuovo contributo di solidarietà, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25% del

valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio 2021. Infine, il contributo, come il precedente, è indeducibile ai fini Ires e Irap. Per quanto riguarda i termini di pagamento, il contributo deve essere versato in una unica rata entro il 30 giugno 2023. Nonostante il "nuovo" contributo abbia superato le criticità legate all'individuazione del valore da assoggettare a tassazione, individuando parametri più equi, dall'altro è eccessivamente penalizzante per il contribuente tenuto conto della parziale sovrapposizione con il "primo" contributo.

LEGGI



La strategia Ue contro il caro energia
Occorre ridistribuire efficacemente i maxi-profitti raggiunti da alcune società per affrontare le difficoltà causate dall'aumento dei prezzi dell'energia.